

INTIMAZIONE**28 MAG. 2014****RICEVUTO 4 - GIU. 2014**Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza 7/15 aprile 2014 del Posto di Polizia Ceresio Nord, volta a ratificare l'accordo transitorio di collaborazione fra i Comuni di Canobbio, Massagno, Porza e Savosa, aderenti al Posto di Polizia Ceresio Nord, e il Comune di Vezia per l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Vezia da parte della Polizia Ceresio Nord;

preso atto che:

- l'accordo transitorio è stato preavvisato dai Municipi interessati con risoluzione municipale:
 - del 25 febbraio 2014 dal Municipio di Massagno;
 - del 27 febbraio 2014 dal Municipio di Savosa;
 - del 26 febbraio 2014 dal Municipio di Canobbio;
 - del 25 febbraio 2014 dal Municipio di Porza;

sentito il Comando della Polizia cantonale;

considerato,

Contesto generale

- Il 1. settembre 2012 (cfr. BU 28/2012 del 3 luglio 2012 pag. 249 e segg.) sono entrate in vigore la Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) e il relativo Regolamento di applicazione del 27 giugno 2012 (RLCPol).
- La LCPol prescrive l'obbligo per i Comuni di dotarsi di un Corpo di Polizia comunale strutturato (composto da almeno 5 agenti + 1 comandante), rispettivamente quale alternativa la LCPol concede la possibilità di convenzionarsi con i Comuni che ne possiedono uno oppure con un Comune polo (cfr. art. 3 cpv. 1, art. 4 cpv. 1 LCPol). Le convenzioni debbono essere sottoscritte entro 3 anni dall'entrata in vigore del RLCPol (art. 7 cpv. 1 LCPol), ovvero entro il 1. settembre 2015.
Sulle motivazioni alla base dell'introduzione dell'obbligo per i Comuni di dotarsi di un servizio di polizia si rimanda alle considerazioni del Messaggio governativo n. 6423 del 30 novembre 2010, segnatamente al punto 2.
- Le convenzioni di polizia soggiacciono a ratifica del Consiglio di Stato, in particolare allo scopo di garantire la sostanziale uniformità sul piano cantonale del tipo di prestazioni offerte e dei costi (art. 4 cpv. 3 LCPol). L'art. 7 LCPol - per assicurare il coordinamento delle attività di polizia comunale, rispettivamente ai fini di una maggior efficacia della collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali strutturate - stabilisce otto Regioni di polizia comunale, fissandone i relativi Comuni polo. L'appartenenza del singolo Comune alle Regioni è stabilita dall'art. 1 cpv. 1 RLCPol e meglio dal suo *Allegato 1*.

Nel merito della convenzione in esame

- I Comuni di Canobbio, Massagno, Porza, Savosa e Vezia rientrano in un'unica *Regione* di appartenenza, così come stabilito dall'art. 1 cpv. 1 RLCPol *Allegato I (Regione III, di cui Lugano è Comune polo)*.

L'accordo qui in discussione è *di natura transitoria e sperimentale*, con scadenza il 31 dicembre 2014. L'obiettivo è quello di sottoscriverne una nuova e definitiva entro il medesimo termine (cfr. art. 10).

L'accordo è stato sottoscritto dai soli Municipi. Al proposito occorre precisare che la conclusione di convenzioni di durata inferiore a 2 anni rientra nel margine di autonomia municipale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LOC e del relativo disposto di Regolamento comunale. Il limite massimo totale dei due anni deve essere rispettato anche in caso di proroga dell'atto. Parimenti gli oneri finanziari annui derivanti dall'applicazione della Convenzione dovranno pure posizionarsi entro il limite dell'art. 5a cpv. 1 RALOC (o eventualmente quello minore stabilito dal Regolamento comunale).

- L'atto non contrasta per il resto con disposizioni vincolanti di legge superiore. Esso può pertanto essere approvato.

Resta inteso che i Comuni sprovvisti di un proprio Corpo di polizia strutturato dovranno sottoscrivere entro 3 anni dall'entrata in vigore del RLCPol (art. 7 cpv. 1 LCPol), ovvero entro il 1. settembre 2015, una convenzione definitiva che ossequi contenuti e condizioni previsti dalla LCPol e dal relativo RLCPol (art. 3 e 4 LCPol). L'adozione di tale convenzione dovrà rispettare competenze e procedure di legge con approvazione finale del Consiglio di Stato (art. 4 LCPol); sono quindi riservate tutte le competenze decisionali del Consiglio di Stato in quella sede.

Richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, l'art. 193 a LOC, l'art. 13 cpv. 2 LOC e i relativi disposti di Regolamento comunale;

richiamati inoltre i disposti della LCPol e del RLCPol applicabili alla fattispecie;

richiamato infine il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 e relative modifiche,

r i s o l v e :

1. E' approvato l'accordo transitorio di collaborazione fra i Comuni di Canobbio, Massagno, Porza e Savosa, aderenti al Posto di Polizia Ceresio Nord, e il Comune di Vezia per l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Vezia da parte della Polizia Ceresio Nord.
2. Si richiama quanto espresso nei considerandi della presente risoluzione per quanto attiene:

- agli obblighi dei Comuni di sottoscrivere imperativamente entro il 1. settembre 2015 una convenzione che ossequi contenuti, condizioni e procedure previste dalla LCPol e dal RLCPol. La stessa dovrà essere ratificata dal Consiglio di Stato;
- alla durata e agli oneri massimi di una convenzione sottoscritta in delega dai Municipi ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LOC e dei relativi disposti di Regolamento comunale.

3. Sono riservati i diritti dei terzi.

4. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.

5. Intimazione e comunicazione:

- al Municipio del Comune di 6908 Massagno, per sé e gli altri Comuni convenzionati;
- al Municipio del Comune di 6943 Vezia;
- alla Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- al Comando della polizia cantonale (polizia@polca.ti.ch);
- alla Sezione degli enti locali.

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca